



DELIBERA N. 480/24/CONS

**MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO
ALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER
L'ANNO 2025 DAI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DEL
DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI NEL MERCATO UNICO
DIGITALE**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 novembre 2024;

VISTA la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*” e, in particolare, l’art. 2, comma 38, lett. b);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 515;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*” (di seguito, anche LDA);

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante “*Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 181, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CE del Consiglio*”;

VISTE le funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie di cui agli articoli 18-bis, 43-bis, 46-bis, 80, 84, 102-decies, 110-ter, 110-

quater, 110-*sexies* e 180-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, attribuite all’Autorità dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177;

VISTE, altresì, le competenze attribuite all’Autorità dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, in materia, *inter alia*, di procedure di determinazione dei compensi per gli autori, artisti, interpreti ed esecutori;

VISTO l’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, ai sensi del quale “[a]l fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l’esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie di cui agli articoli 18-bis, 43-bis, 46-bis, 80, 84, 102-*decies*, 110-*ter*, 110-*quater*, 110-*sexies* e 180-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, attribuite dal presente decreto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, gli adempimenti di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono finanziati mediante il contributo di cui all’articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, nonché dei prestatori di servizi della società dell’informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del video on demand. Per i soggetti di cui al primo periodo, l’Autorità, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e le modalità di versamento di detto contributo e fissa l’entità di contribuzione nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero, relativi al valore della produzione, risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.”;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)” e, in particolare, l’art. 1, comma 65, ai sensi del quale “[...] le spese di funzionamento [...] dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.”;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva n. 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali);

VISTO il Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che

modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (Regolamento sui mercati digitali);

CONSIDERATO che l’Autorità cura, nell’ambito del registro degli operatori di comunicazione (articolo 1, comma 6, lettera *a*), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249), l’iscrizione al medesimo registro dei «prestatori di servizi della società dell’informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, nonché quelle operanti nel settore del video on demand» ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 177/2021;

VISTA la delibera n. 396/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “Attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS dell’11 settembre 2024;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante “Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello”;

CONSIDERATO che, alla luce delle succitate disposizioni ed in particolare dell’art. 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, sono tenuti a versare il contributo relativo al settore del diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, i soggetti che – alla luce delle funzioni alla stessa attribuite ai sensi degli artt. 18-bis, 43-bis, 46-bis, 80, 84, 102-decies, 110-ter, 110-quater, 110-sexies e 180-ter della legge 22 aprile 1941 – sono così identificati:

- a) gli “editori di pubblicazioni di carattere giornalistico” (anche solo “editori”), ossia i soggetti che, sia in forma singola che associata o consorziata, nell’esercizio di un’attività economica, editano le pubblicazioni di carattere giornalistico, anche se stabiliti in un altro Stato membro, ai sensi dell’art. 43-bis, comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633;
- b) i “prestatori dei servizi della società dell’informazione”, ossia le persone fisiche o giuridiche o le associazioni non riconosciute che prestano servizi della società dell’informazione, intesi come le attività economiche svolte in linea - *on line* -, nonché i servizi definiti dall’art. 1, comma 1, lett. *b*), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. *a*) e *b*) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 e che consentono l’utilizzo *online* delle pubblicazioni di carattere giornalistico, ivi compresi:
 - le “imprese di media monitoring e rassegne stampa” che prestano un servizio consistente, tra l’altro, ma non esclusivamente, nella selezione, indicizzazione, organizzazione, collazione, estrazione, trasmissione, messa a disposizione di contenuti editoriali, normalmente dietro retribuzione, a distanza, anche mediante attrezzature informatiche di trattamento e memorizzazione di dati ed a richiesta



individuale di un destinatario di servizi anche mediante copia cartacea successivamente digitalizzata;

- le “*imprese operanti nel settore del video on demand*” che forniscono un servizio della società dell’informazione consistente nella fornitura *online* di video a richiesta da parte dell’utente;
- i “*prestatori di servizi di condivisione di contenuti online*”, ossia i prestatori di servizi della società dell’informazione che presentano cumulativamente i seguenti requisiti: a) ha come scopo principale, o tra i principali scopi, di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere o di altri materiali protetti dal diritto d’autore (ad es. *streaming* di musica, *ebook* etc.); b) le opere o gli altri materiali protetti sono caricati dai suoi utenti; c) le opere o gli altri materiali protetti sono organizzati e promossi allo scopo di trarne profitto direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 102-*sexies*, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633;

VISTO l’art. 1, comma 66, della legge 206/2005 che prevede che “*eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera*”;

CONSIDERATO che, come chiarito dalla Corte di Giustizia UE (con sentenza del 7 settembre 2023, nella causa C-226/22) e dal Consiglio di Stato nelle pronunce in materia di finanziamento nel settore postale (n. 5966 del 5 luglio 2024, nn. 6073 e 6075 del 9 luglio 2024; n. 6248 del 12 luglio 2024, nn. 6358 e 6355 del 15 luglio 2024 e n. 6701 del 24 luglio 2024), “*in ragione della pacifica natura tributaria della contribuzione in questione, non esiste un rapporto di sinallagmaticità fra il diritto imposto e la prestazione dell’Autorità (per l’attività regolatoria) e non è quindi richiesta una motivazione analitica in merito agli specifici costi finanziati. Ne deriva che ai presenti fini è sufficiente che il fabbisogno da finanziare con il contributo risulti dal bilancio, come già rilevato oggetto di verifica e approvazione da parte della Presidenza del Consiglio sentito il MEF e la Ragioneria dello Stato*” (cfr. Consiglio di Stato n. 6701/2024);

CONSIDERATO in particolare che, il Consiglio di Stato nelle suddette pronunce, ha espressamente escluso che al “*contributo dovuto da tutti gli operatori postali possa estendersi tanto il “principio di stretta corrispondenza”, in mancanza di una norma che elenchi le attività finanziabili, quanto il “principio di correlazione precisa del contributo rispetto ai costi sostenuti per la regolazione del singolo operatore”, operando, al contrario, il “principio di proporzionalità e non discriminazione*” (cfr. Consiglio di Stato nn. 6358/2024 e 6355/2024).

CONSIDERATO, inoltre, che la Corte di Giustizia UE, nella citata sentenza del 7 settembre 2023, ha altresì chiarito che il contributo dovuto all’Autorità deve coprire non solo i costi sostenuti dall’Autorità per le specifiche attività di regolamentazione settoriale ma anche gli ulteriori i costi generati dalle attività che, pur non essendo direttamente connesse ai compiti di regolamentazione, sono funzionali all’esercizio delle proprie competenze;



CONSIDERATO, altresì che, in linea con le coordinate ermeneutiche ricavabili dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, con le recenti sentenze, rispettivamente del 18 novembre 2024, n. 20440, e del 20 novembre 2024, n. 20571, il TAR del Lazio, nel riconoscere la legittimità della delibera impositiva n. 375/22/CONS relativa alla determinazione del contributo all’Autorità nel settore del diritto d’autore e diritti connessi, ha a propria volta chiarito che: *“la sussistenza di un obbligo di stretta correlazione tra i contributi riscossi e i costi sostenuti dall’Autorità è infatti errato, attesa la natura di tributo del contributo che qui viene in considerazione. Tale correlazione si rende infatti necessaria esclusivamente con riferimento a quei sistemi di contribuzione che hanno espressamente previsto tale principio, come nel caso di cui all’art. 12 della direttiva 2002/20/CE per le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, che ha previsto espressamente un vincolo di destinazione dei contributi versati dagli operatori di comunicazioni elettroniche, affinché siano impiegati esclusivamente per coprire i costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale, in quanto svolte a beneficio degli operatori onerati. Ne deriva che soltanto nelle predette ipotesi sussiste un obbligo di adottare una contabilità analitica, dovendosi fornire dimostrazione che con i diritti amministrativi riscossi non vengano finanziati voci di costo diverse e che venga salvaguardato il sistema delle restituzioni delle eventuali eccedenze”* ed, altresì, che non sussiste *“l’obbligo di analitica contabilità dei “singoli” costi operativi sostenuti dall’amministrazione per l’esercizio delle singole funzioni/attività nel suddetto settore, dovendo gli stessi essere considerati nel loro complesso e non essendo richiesto alcun vincolo di sinallagmaticità tra detti costi e il finanziamento richiesto, trattandosi di un tributo e non di un diritto amministrativo, come di recente ribadito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sesta Sezione, nn. 6809 e 6701 del 2024)”*;

CONSIDERATO, inoltre, che nella sopra citata pronuncia il giudice ha evidenziato che il legislatore italiano ha garantito l’attuazione alla direttiva UE 2019/790, volta alla *“ulteriore armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al diritto d’autore e ai diritti connessi”*, *“mediante l’aggiornamento e l’estensione – in linea con la direttiva medesima – del meccanismo di auto-finanziamento dell’Autorità, già previsto dall’art. 1 commi 65 e 66 della legge 266/2005, preordinato proprio ad assicurare l’indipendenza e la terzietà dell’Agcom, quale autorità posta anche presidio del rispetto del diritto d’autore nell’esercizio delle proprie funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie di cui agli articoli 18-bis, 43-bis, 46-bis, 80, 84, 102-decies, 110-ter, 110-quater, 110-sexies e 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 (cfr. art. 4 d.lgs. n. 177 del 2021)”*; TENUTO CONTO che l’Autorità, ai sensi dei predetti commi 65 e 66 dell’art. 1 della legge n. 266/2005, è chiamata a individuare, con propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare e, conseguentemente, l’aliquota contributiva senza facoltà di ampliare o restringere la base imponibile, quale elemento della fattispecie impositiva definita dalla norma di rango primario, che risulta essere, dunque, attività vincolata e non discrezionale;

CONSIDERATO, in particolare, che, in linea con quanto stabilito all’art. 1, comma 66, della succitata legge n. 266/2005, il contributo è determinato sulla base dei ricavi conseguiti nel settore del diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, quali, *inter alia*, i ricavi realizzati nel territorio italiano, anche se contabilizzati nei bilanci

di società aventi sede all'estero, conseguiti per l'utilizzo *online* di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione, compresi i fornitori di servizi di rassegne stampa e *media monitoring*, per lo sfruttamento di opere protette dal diritto d'autore da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online*, nonché per lo sfruttamento di opere audiovisive da parte di soggetti della società dell'informazione, diversi dai fornitori dei servizi di *media* audiovisivi a richiesta, che forniscono servizi di *video on demand*;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell'aliquota contributiva, è possibile valorizzare i ricavi complessivi del settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale nella misura di circa 1,15 miliardi di euro, come descritto nell'allegato A alla presente delibera;

CONSIDERATE le competenze attribuite all'Autorità nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale dalla normativa di rango primario e le conseguenti attività che saranno svolte nell'anno 2025 nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, dettagliatamente riportate nell'allegato A alla presente delibera;

CONSIDERATO che ai costi derivanti dallo svolgimento delle suddette attività nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale viene data copertura mediante l'applicazione dell'aliquota contributiva ai ricavi maturati nel medesimo settore, in cui l'Autorità esercita le proprie funzioni;

RITENUTO comunque opportuno, ai fini dell'individuazione del fabbisogno finanziario da coprire con il contributo in questione, stimare i costi che saranno complessivamente sostenuti nell'anno 2025 per l'esercizio delle competenze in materia di diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, considerata l'allocazione e valorizzazione delle risorse umane e strumentali direttamente e indirettamente impiegate per lo svolgimento di tali attività, ivi inclusa la quota parte dei costi congiunti sostenuti dalle strutture di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture "trasversali"). Di conseguenza, il fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento delle attività in materia di diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale risulta, per l'anno 2025, pari a circa 2,325 milioni di euro, come dettagliato nell'allegato A alla presente delibera;

RITENUTO, dunque, di poter individuare, ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge n. 266/2005, sulla base della sopraindicata stima di fabbisogno e della complessiva valorizzazione del mercato di competenza (cd. base imponibile), l'aliquota contributiva da applicare nella misura del 2 per mille dei ricavi di competenza risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;

RITENUTO di confermare per l'anno 2025 che sono esonerati dal versamento del contributo: *i*) i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo (si specifica che in caso di soggetti che versano il contributo all'Autorità in più di un ambito di competenza la verifica sulla soglia di esenzione va effettuata sul valore di imponibile complessivo); *ii*) le imprese che

versano in stato di crisi, avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali; *iii*) le imprese che hanno iniziato la loro attività nel 2024;

RITENUTO opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del *Codice civile*, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del *Codice civile*, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio;

TENUTO CONTO che l'Autorità svolge competenze riferite anche ai mercati delle comunicazioni elettroniche, dei servizi *media*, dei servizi postali, dei servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online*, dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, della prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023 e dei diritti audiovisivi sportivi, i cui oneri sono finanziati ai sensi dei commi 65, 66, 66-*bis* e 66-*ter*, dell'art. 1, della legge n. 266/2005, e dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9, dai soggetti ivi operanti, nonché le competenze in tema di Coordinatore dei servizi digitali ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065. I termini e le modalità di contribuzione per la copertura dei costi derivanti dall'esercizio delle competenze attribuite all'Autorità in tali settori sono fissati con separati provvedimenti;

CONSIDERATO che i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video contribuiscono alle spese dell'Autorità con il contributo di cui alla legge n. 266/2005, art. 1, comma 66-*ter*, come introdotto dall'art. 72, comma 3, del TUSMA, mentre gli editori di giornali, riviste e periodici e le imprese operanti nel settore del *video on demand* – in virtù dell'art. 110-*ter* LDA, anche in relazione ai considerato 51 e 52 e all'art. 12 della direttiva (UE) 2019/790 – identificate come fornitori di servizi di *media* audiovisivi “a richiesta” o “non lineari” ai sensi dell'art. 3, *lett. a), b) e q)* del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208 contribuiscono alle spese dell'Autorità con il contributo di cui alla legge n. 266/2005, art. 1, comma 66 relativo al settore *media*;

CONSIDERATO che numerosi soggetti operano in più settori di competenza e occorre pertanto garantire che non vi sia sovrapposizione tra le diverse basi imponibili ai fini della determinazione dei contributi, creando una corrispondenza univoca tra base imponibile e mercato di competenza, anche in ottica di semplificazione amministrativa;

RITENUTO opportuno, a tal fine, richiedere un'unica dichiarazione telematica contenente i dati anagrafici ed economici dei soggetti contributori, impiegando dunque un modello telematico unico per il calcolo del contributo, che permetta l'imputazione dei ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni (così come rilevati nella voce A1 del conto economico o equivalente) nelle sue componenti utili alla determinazione alle diverse contribuzioni dovute all'Autorità nei diversi ambiti di competenza ai sensi della legge n. 266/2005: 1) servizi e reti di comunicazioni elettroniche (CE); 2) servizi *media* (SM); 3) servizi postali (SP); 4) servizi di intermediazione *online* e motori di ricerca (PtoB); 5) diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma per la condivisione di video (servizi VSP); 7) gestione di contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023 (contrasto pirateria *on line* “CPO”); 8) contributo per le attività di Coordinatore dei servizi digitali *ex Reg.* (UE) 2022/2065; 9)

ambiti residuali che non rientrano nella competenza dell’Autorità. Il modello telematico unico e le relative istruzioni sono approvati con separato provvedimento;

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005 prevede che “*Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento*”;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. I soggetti che operano nel settore del diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale in qualità di editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, nonché di prestatori di servizi della società dell’informazione, comprese le imprese di *media monitoring* e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del *video on demand* sono tenuti alla contribuzione prevista dall’art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano le seguenti definizioni:

a. “*editori di pubblicazioni di carattere giornalistico*”: i soggetti che, sia in forma singola che associata o consorziata, nell’esercizio di un’attività economica, editano le pubblicazioni di carattere giornalistico, anche se stabiliti in un altro Stato membro, ai sensi dell’art. 43-bis, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dall’art. 1, comma 1, *lett. c)* del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177;

b. “*prestatori dei servizi della società dell’informazione*”: le persone fisiche o giuridiche che prestano servizi della società dell’informazione, intesi come le attività economiche svolte in linea - *on line* -, nonché i servizi definiti dall’art. 1, comma 1, *lett. b)*, della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 2, comma 1, *lett. a)* e *b)* del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;

c. “*imprese di media monitoring e rassegne stampa*”: i prestatori di servizi della società dell’informazione che prestano un servizio consistente, tra l’altro, ma non esclusivamente, nella selezione, indicizzazione, organizzazione, collazione, estrazione, trasmissione, messa a disposizione di contenuti editoriali, normalmente dietro retribuzione, a distanza, anche mediante attrezzature informatiche di trattamento e memorizzazione di dati ed a richiesta individuale di un destinatario di servizi anche mediante copia cartacea successivamente digitalizzata;

d. “*prestatori di servizi di condivisione di contenuti online*”: i prestatori di servizi della società dell’informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d’autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che il fornitore organizza e promuove a scopo di lucro, ai sensi dell’art. 2, comma 6, della Direttiva (UE) 2019/790

del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

e. “*imprese operanti nel settore del video on demand*”: i soggetti della società dell'informazione che forniscono un servizio *online* per la visione di programmi, film, audio, canzoni, etc., al momento scelto dall'utente.

3. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del Codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del Codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

4. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile complessivo sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2024.

Art. 2

Misura della contribuzione

1. Per le imprese operanti nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale di cui al precedente art.1, la contribuzione è fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, realizzati nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.

2. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all'esercizio finanziario 2023.

Art. 3

Termini e modalità di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 1° marzo 2025, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, codice IBAN IT10 M 05034 11701 000000003291 (Codice SWIFT BAPPIT22C34).

2. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il Direttore del Servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nella dichiarazione “*Contributo Agcom – Anno 2025*”. In caso di mancata o errata quantificazione gli atti di accertamento sono adottati con delibera dell'Autorità.

3. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa

vigente.

Art. 4 Dichiarazione telematica

1. Entro il 1° marzo 2025 i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, ivi compresi coloro che sono esentati dall'obbligo contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 3, dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'art. 2, commi 1 e 2.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso l'apposito portale. A tal fine deve essere utilizzato il modello telematico "Contributo Agcom – Anno 2025" approvato con separato provvedimento assieme alle relative istruzioni alla compilazione.
3. La mancata o tardiva dichiarazione nonché l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 5 Disposizioni finali

1. L'allegato A è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la presente delibera è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

La presente delibera, una volta resa esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella